



CITTA' DI ASTI

DISCIPLINARE

**PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL
PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL
COMUNE DI ASTI**

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208 comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza e assistenza complementare per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale.
2. Il presente Disciplinare norma le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa e ne disciplina la costituzione di un fondo.

Art. 2
DESTINATARI

1. Sono destinatari delle forme di previdenza ed assistenza complementare tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Asti, con contratto a tempo indeterminato e ruolo di operatori di Polizia Municipale con esclusione degli altri profili eventualmente presenti all'interno del Corpo (es. tecnici ed amministrativi).
2. Il numero degli aderenti alla previdenza è suscettibile ad aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale di cui al punto 1 con contratto a tempo indeterminato, di pensionamento, di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento.

Art. 3
PERDITA DEL DIRITTO ALLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA
COMPLEMENTARE

1. Cessano di essere destinatari delle forme di previdenza ed assistenza complementare gestite dall'Ente, in attuazione del presente disciplinare, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale qualora avvenga:
 - a. Il passaggio del lavoratore ad altro incarico lavorativo, anche per mobilità e anche in modo temporaneo, nel caso in cui venga meno il requisito di operatore di Polizia Municipale;
 - b. Il decesso del dipendente;
 - c. La cessazione della previdenza gestita dall'ente;
 - d. La cessazione del rapporto di lavoro per invalidità, vecchiaia e pensionamento;

e. Il recesso volontario.

Art. 4

FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 5 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali e assistenziali del richiamato art. 208 e, pertanto saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza e assistenza integrativa.
2. Le forme di previdenza ed assistenza complementare vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensione Individuale) o P.I.P. (Fondi Pensione Individuale – Piani Pensione Individuali), Assicurazioni sulla Vita e prodotti assicurativi simili consentiti dalla legge.

Art. 5

FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS.
2. L' Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Disciplinare di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
3. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata relativa all'art. 208 del C.d.S.
4. Il Comando di Polizia Municipale provvederà a curare la gestione delle relative convenzioni in favore degli istituti assicurativi o bancari selezionati e a trasmettere al Servizio Amministrazione Personale la relativa documentazione ai fini dell'impegno e liquidazione annuale degli importi stabiliti.

Art. 6

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:
 - capitale garantito;
2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione .
3. L'Ente, può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi gli eventuali costi delle operazioni.

Art. 7

CESSAZIONE DELLA CONDIZIONI DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita del requisito di operatore di Polizia Municipale, il fondo previdenziale ed assistenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:
 - a. proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
 - b. trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
 - c. riscattare la propria posizione individuale se sarà consentito dalle normative vigenti.
2. L'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'obbligo dell'Ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente nei casi disciplinati dal C.C.N.L.
4. Nei casi di cui al punto 1 in cui viene meno il diritto, se in corso d'anno, la quota sarà rapportata in dodicesimi dell'importo annuo, sulla base dei mesi di servizio svolti presso la P.M. (avendo diritto al dodicesimo qualora la cessazione avvenga dopo il 15° giorno del mese).

Art. 8

CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il disciplinare dello strumento selezionato.
2. La facoltà, ove consentita dal disciplinare dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto della adesione al fondo per in nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) ha diritto ad una quota calcolata proporzionalmente all'articolazione oraria prevista nel contratto individuale di lavoro.
4. Il personale neo assunto in corso d'anno, per tutta la durata del periodo di prova (sei mesi) non ha diritto alla relativa quota individuale. La quota sarà determinata in ragione di dodicesimi dell'importo annuo, sulla base dei mesi di servizio computabili. Si avrà diritto al dodicesimo, qualora maturato nei primi 15 giorni del mese.
5. Nel caso di assunzione tramite l'istituto della mobilità tra Enti, il lavoratore avrà diritto alla quota individuale in ragione di dodicesimi dell'importo annuo, sulla base degli effettivi mesi di servizio prestati (ossia senza conteggiare gli eventuali dodicesimi maturati nell'Ente di provenienza).

Art. 9

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

1. Le prestazioni previdenziali di cui beneficeranno gli iscritti al fondo consistono in una rendita e/o nella liquidazione di un capitale secondo il valore attuale, al verificarsi del pensionamento, secondo la normativa vigente ed il disciplinare dello strumento previdenziale selezionato.

Art. 10

TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO

1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Municipale o comunque sia resa obbligatoria l'adesione al fondo del Pubblico Impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva ai predetti fondi, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI CUI ALL'ART. 17 DEL C.C.N.L. 22/01/2004

Art. 11

ISTITUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, con il presente Titolo è regolata l'attività dell'Organismo per la gestione delle risorse destinate a finalità previdenziali e assistenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Municipale, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del D. Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.).

Art. 12 COMPOSIZIONE

1. Nell'Organismo di cui all'art. 11, i componenti vengono scelti tra i soli operatori di Polizia Municipale ciascuno espresso da una sigla sindacale firmataria del C.C.N.L. previa consultazione degli operatori di Polizia Municipale.
2. Tra i componenti di cui al comma 1 viene individuato dagli altri componenti il referente per tutti gli aspetti organizzativi (verbalizzazione riunioni, convocazioni ecc.) in occasione della prima seduta.
3. Partecipano alle riunioni dell'Organismo, con esclusive funzioni di raccordo tecnico amministrativo, due unità individuate dal Dirigente del Settore Risorse Umane e una appartenente al Corpo di Polizia Municipale individuata dal Comandante.
4. Le riunioni e le votazioni si intendono valide con la presenza di oltre il 50% dei componenti.

Art. 13 FUNZIONAMENTO E DURATA

1. L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento dell'Organismo, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
2. La sede dell'Organismo è individuata nel Comando di Polizia Municipale. Nel caso di indisponibilità, l'Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa.
3. L'Organismo, una volta nominato, dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri non possono essere immediatamente rieletti.

Art. 14 FINALITA' ED INIZIATIVE

1. Nell'ambito dei propri fini l'Organismo potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Disciplinare ed in particolare:
 - a. svolgere attività di supporto tecnico preliminare per la predisposizione degli atti di bando e capitolato se necessari, per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo per le finalità di cui all'art. 4
 - b. svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assistenziali.
2. Di ogni seduta dell'Organismo sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura del referente.

Art. 15 COLLABORAZIONI

1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, l'Organismo può avvalersi di esperti in materia contabile esterni o interni all'Amministrazione e di tutti i settori connessi agli interessi per cui l'Organismo opera.

Art. 16 ADEMPIMENTI

1. L'Organismo è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo. Tale relazione, accompagnata da una relazione dell'Organismo, è presentata alla Giunta Comunale, che ne prende atto ed esposta presso la sede del Comando di Polizia Municipale.
2. Le riunioni dell'Organismo sono convocate di norma in orario di servizio e comunque non danno diritto ad alcun compenso per lavoro straordinario o a recupero.
3. La partecipazione all'Organismo non prevede, in alcun modo, compensazione monetarie (gettoni o altro) e viene effettuato su base volontaria dell'eletto per i soli fini dell'Ente.
4. Le riunioni dell'Organismo saranno convocate con preavviso di almeno dieci giorni. Per emergenti esigenze operative di servizio, su richiesta motivata del Comando, le suddette saranno riconvocate nella prima data utile.

Art. 17

ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Disciplinare entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della Giunta Comunale.

Art. 18 NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente disciplinare trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada.
2. Con l'entrata in vigore del presente disciplinare si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili
3. Le disposizioni contenute nel presente disciplinare si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili
4. La spesa derivante dal presente Disciplinare dovrà soggiacere alla normativa specifica in materia di contenimento della spesa di personale.